

Giovedì 19 gennaio 2012

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Dichiarazione del Parlamento europeo relativa al ricorso agli atti di esecuzione**

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni della direttiva in materia di atti delegati e di esecuzione sono il frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla posizione del Parlamento in prima lettura. Al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura, il Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione in luogo degli atti delegati in alcuni specifici casi. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che le disposizioni in oggetto non costituiscono né vanno interpretate come un precedente ai fini della regolamentazione di situazioni analoghe in futuri atti legislativi.

**Dichiarazione della Commissione sulla progettazione dei prodotti (articolo 4 RAEE)**

I provvedimenti nel settore della progettazione ecocompatibile possono contribuire ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)0571). Al momento dell'eventuale introduzione ex novo o della revisione delle misure di attuazione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, relativa a prodotti che rientrano altresì nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE, la Commissione terrà conto dei parametri di reimpiego e riciclaggio di cui all'allegato 1, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, valutando anche la possibilità concreta di introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità, semplicità di smaltimento e riciclabilità di tali prodotti.

**Dichiarazione della Commissione sulle deroghe specifiche applicabili agli obiettivi di raccolta (articolo 7 RAEE)**

L'articolo 7, paragrafo 4, della nuova direttiva RAEE introduce la possibilità di stabilire disposizioni transitorie per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro, a causa di circostanze specifiche, nel soddisfare gli obiettivi di raccolta previsti dall'articolo stesso. La Commissione sottolinea che la fissazione di ambiziosi obiettivi di raccolta di RAEE è importante ai fini di un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, e che le disposizioni transitorie possono trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali. Le difficoltà incontrate e le circostanze specifiche alla base delle stesse devono essere oggettive, adeguatamente documentate e verificabili.

---

**Immissione sul mercato e uso dei biocidi \*\*\*II**

P7\_TA(2012)0010

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))**

(2013/C 227 E/16)

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05032/2/2011 – C7-0251/2011),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 2010 <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0267),
- visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 66 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0336/2011),

---

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62.

<sup>(2)</sup> Testi approvati del 22.9.2010, P7\_TA(2010)0333.

**Giovedì 19 gennaio 2012**

1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P7\_TC2-COD(2009)0076**

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 528/2012.)*

---

**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**Dichiarazione del Parlamento europeo relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi**

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni del regolamento in materia di atti delegati e di esecuzione sono il frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla posizione del Parlamento in prima lettura. Al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura, il Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione in luogo degli atti delegati in alcuni specifici casi. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che le disposizioni in oggetto non costituiscono né vanno interpretate come un precedente ai fini della regolamentazione di situazioni analoghe in futuri atti legislativi.

---